



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Decreto Nordio e liberazione anticipata

Il commento al d.l. 92/2024

a cura di Lorena Fornarelli e Davide Spantaconi

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 155 del 4/07/2024 è stato pubblicato il d.l. 4/07/2024, n. 92 (c.d. decreto carceri), in vigore dal 5/07/2024.

Rinviando alla lettura del decreto, che si allega, si rassegnano di seguito le principali novità che interessano il diritto penale, sostanziale e processuale.

ART. 5 – LIBERAZIONE ANTICIPATA.

Il neointrodotta comma 10-*bis* dell'art. 656 c.p.p., prevede che nell'ordine di esecuzione sia indicata tanto la data di fine pena a scadenza naturale, quanto la data di fine pena calcolata con le riduzioni a titolo di liberazione anticipata, con specifica informativa al condannato che dette riduzioni non saranno concesse qualora non parteciperà all'opera di rieducazione.

Quanto alla procedura di concessione del beneficio, è previsto (art. 69-*bis*, comma 2, l. 354/1975) che il Magistrato di Sorveglianza, entro i 90 giorni antecedenti al termine di espiazione della pena determinato computando le detrazioni a titolo di liberazione anticipata, valuti la concedibilità del beneficio e vi provveda.

Correlativamente, è previsto (art. 54, comma 2, l. 354/1975) che al Pubblico Ministero competente per l'esecuzione sia comunicata la mancata concessione del beneficio o la revoca del medesimo.

Sono altresì previste decisioni su istanza di parte quando il condannato vi abbia uno specifico interesse, che deve essere indicato nell'istanza medesima a pena di inammissibilità (69-*bis*, comma 3, l. 354/1975), ovvero quando il condannato debba chiedere l'accesso a misure alternative alla detenzione o ad altri benefici rispetto ai quali rilevino le detrazioni a titolo di liberazione anticipata (69-*bis*, comma 1, l. 354/1975).



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

In quest'ultimo caso, le istanze per la concessione di misure alternative alla detenzione o degli altri benefici possono essere presentate a decorrere dai 90 giorni antecedenti al maturare dei limiti di pena previsti per la misura richiesta, calcolati alla luce delle detrazioni concedibili a titolo di liberazione anticipata in relazione ai semestri già maturati.

Anche quando la competenza a decidere sulle istanze per la concessione di misure alternative alla detenzione o di altri benefici appartenga al Tribunale di Sorveglianza, la competenza a decidere sulla concessione della liberazione anticipata permane in capo al Magistrato di Sorveglianza, cui il Presidente del Tribunale trasmette a tal fine gli atti.

Quanto alle forme, il provvedimento assume la consueta veste dell'ordinanza, suscettibile di reclamo dinanzi al Tribunale di Sorveglianza entro 10 giorni dalla notifica.

ART. 6 – CORRISPONDENZA TELEFONICA DEI CONDANNATI.

Il decreto-legge prevede che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore siano apportate le modifiche al D.P.R. 230/2000 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà) volte a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti anche mediante l'incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili, equiparandone la disciplina a quella già prevista per i colloqui in presenza, nonché mediante l'inserimento dei colloqui telefonici all'art. 61, comma 2, lett. a), D.P.R. 230/2000, rendendoli perciò suscettibili di ampliamento, come già previsto per i colloqui in presenza.

Fino all'adozione del citato decreto presidenziale, i colloqui telefonici previsti dall'art. 18, comma 6, l. 354/1975 possono essere autorizzati oltre i limiti contemplati dall'art. 39, comma 2, D.P.R. 230/2000 (ossia, di regola, una volta alla settimana).



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

ART. 7 – MODIFICHE ALL'ART. 41-BIS, LEGGE 354/1975.

Al comma 2- *quater*, ossia tra le misure di sospensione delle regole di trattamento e degli istituti, è aggiunta la lettera f), che esclude i detenuti sottoposti a regime differenziato dai programmi di giustizia riparativa.

ART 8 – STRUTTURE RESIDENZIALI PER L'ACCOGLIENZA E IL REINSERIMENTO SOCIALE DEI DETENUTI.

È prevista l'istituzione presso il Ministero della Giustizia di un elenco di strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento, che garantiscano altresì servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e di reinserimento socio lavorativo, ove collocare anche soggetti affetti da problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico che non richiedano il trattamento in apposite strutture riabilitative.

Tali strutture, se disponibili ad accogliere soggetti anche in regime di detenzione domiciliare, sono considerate luogo di privata dimora ai sensi dell'art. 284 c.p. Con decreto del Ministero della Giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla conversione del decreto-legge, saranno disciplinati i criteri di recupero delle spese per la permanenza nelle citate strutture e i criteri di accoglienza per i detenuti che non dispongano di un domicilio idoneo e versino in condizioni socioeconomiche non sufficienti a provvedere al proprio sostentamento.

ART. 9 – INTRODUZIONE DELLA FATTISPECIE DELITTUOSA DI "INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI".



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Quanto al testo della nuova fattispecie di reato, collocata all'art. 314-bis, c.p., si rinvia all'art. 9 del decreto-legge in esame.

La norma, come rappresentato dal Ministro Carlo Nordio nella conferenza stampa tenuta il 3/07/2024, introduce il delitto di peculato c.d. per distrazione, con l'esplicito fine di colmare il vuoto di tutela, paventato da parte degli addetti ai lavori, destinato a crearsi con l'abrogazione del delitto di abuso di ufficio, attualmente all'esame della Camera dei Deputati (d.d.l. C. 1718).

ART. 10 – MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

Le principali modifiche al codice di procedura penale riguardano l'art. 678, comma 1-ter, c.p.p., e mirano a snellire la procedura prevista per la concessione delle misure alternative alla detenzione richieste con istanza *ex art.* 656, comma 5, c.p.p., in relazione a pene non superiori a un anno e sei mesi di reclusione.

Prima della riforma era prevista la concessione provvisoria della misura alternativa alla detenzione con ordinanza adottata senza formalità dal Magistrato relatore designato dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza, mentre il Tribunale di Sorveglianza, decorso il termine per proporre opposizione, provvedeva in via definitiva.

Ora il provvedimento del Magistrato relatore non ha più veste "provvisoria" e non richiede l'ulteriore vaglio del Tribunale di Sorveglianza, che viene investito esclusivamente nel caso in cui sia proposta opposizione.

In tale ultima ipotesi, così come nel caso in cui il Magistrato relatore non adotti l'ordinanza, il Tribunale di Sorveglianza procede a norma del comma 1, non attinto da alcuna modifica.